

Publicato il 08/05/2018

N. 03077/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04246/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4246 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Ramelli, con domicilio digitale indicato;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del decreto 13/05/2013, notificato in data 31/05/2013, adottato dal Direttore della Divisione III della Direzione centrale per le risorse umane - servizio trattamento di pensione e di previdenza del Ministero dell'interno, impugnato con il ricorso introduttivo in data 26 luglio 2013;

del decreto n. 2.12/24725 dell'11 aprile 2016 dell'Ufficio territoriale del Governo di Caserta, impugnato con motivi aggiunti depositati in data 19 luglio 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone l'odierno ricorrente, -OMISSIS- della Polizia di Stato in congedo, di aver avanzato in data 21 aprile 2008, 21 maggio 2009 e 11 agosto 2009 istanze tese al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie dallo stesso sofferte nonché di aggravamento per una patologia già riconosciuta. Con verbale in data 15 luglio 2010 la Commissione medico ospedaliera di Caserta giudicava il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto, ma idoneo al transito nei ruoli civili del Ministero di appartenenza o di altre amministrazioni. Con decreto in data 13 maggio 2013 il Ministero dell'interno, sulla scorta del parere reso dal Comitato di verifica il 20 ottobre 2011, riconosceva la dipendenza da causa di servizio per la "-OMISSIS- e non riconosceva la dipendenza da causa di servizio per -OMISSIS- di equo indennizzo relativamente alle patologie riconosciute come non dipendenti da causa di servizio. Quanto alla sola "-OMISSIS-, riconosciuta come dipendente da causa di servizio, veniva riconosciuto il diritto all'equo indennizzo di tab. B e di 6° categoria per cumulo con infermità già indennizzate, senza tuttavia che venisse liquidata alcuna somma per avere il dipendente già fruito del corrispettivo dell'equo indennizzo di 6° categoria.

Avverso il detto decreto è quindi proposto il presente ricorso con cui, esposta in maniera dettagliata la propria carriera e i compiti svolti, deduce il ricorrente eccesso di potere, mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, a causa di carente istruttoria su atti propedeutici alla stessa nonché difetto di motivazione correlato alla palese genericità del parere reso dal Comitato di verifica.

Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con successivo atto di motivi aggiunti è impugnato il decreto in data 11 aprile 2016 dell'Ufficio territoriale del Governo di Caserta con cui sulla scorta del decreto avverso con il ricorso introduttivo del giudizio e quindi sulla scorta della considerazione per cui "la non idoneità è determinata da infermità non dipendenti da causa di servizio" si dispone che il periodo di aspettativa fruito dal dipendente per giorni 546, dall'1.1.2009 al 30.6.2010 è qualificato come aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con la conseguente attribuzione di trattamento economico quale previsto nella segnalata ipotesi dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, contestandosi da parte ricorrente la circostanza in fatto assunto a fondamento del decreto e rilevandosi come alcuni delle patologie sofferte fossero state riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata affermando la infondatezza del ricorso proposto.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2018 il ricorso e i motivi aggiunti vengono ritenuti per la decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.

Si controverte innanzitutto in merito alla legittimità del provvedimento del Ministero dell'interno meglio indicato in epigrafe, che, sulla base del parere del

Comitato di verifica per le cause di servizio, ha escluso la dipendenza da causa di servizio per la più patologie innanzi indicate.

Afferma in sostanza il ricorrente che le stesse sono state causate dall'attività gravosa espletata nell'ambito del proprio servizio.

Va necessariamente premesso, al fine di delimitare correttamente il campo oggetto dell'odierna disamina, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il giudizio medico legale espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, "salvi i poteri di questi di valutarne ab externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (ex multis, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; C. Stato, VI, 1° dicembre 2009, n. 7516; 31 marzo 2009, n. 1889).

Ne consegue che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al Comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto Comitato (C. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della carenza della motivazione ovvero del difetto d'istruttoria.

Ancora, stavolta con riferimento all'accertamento svolto dalla Commissione medica ospedaliera, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è granitica nell'osservare che sussiste un netto riparto di competenze tra la Commissione stessa, alla quale compete esclusivamente la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di una infermità, e il Comitato di verifica per le cause di servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta sulla persona del richiedente (tra altre, Tar Lecce, Puglia, 11 aprile 2014, n. 939).

In altre parole, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione medica, ma ciò esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo, per il resto, l'unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (in tema, Tar Calabria, Catanzaro, I, 25 luglio 2015, n. 1265; 23 febbraio 2015, n. 303).

Ne consegue che l'accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398).

E' stato anche rilevato come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, nonché l'inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (Cons. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

Tanto osservato, si rileva che il Comitato di verifica ha adeguatamente e soprattutto in maniera ragionevole motivato il diniego di dipendenza delle infermità di cui si discute da causa di servizio partitamente indicando le ragioni dell'avviso espresso, cui in questa sede è sufficiente rinviare trattandosi di plurime valutazioni per plurime patologie sofferte dal ricorrente, quindi escludendo – appunti in ragion di quanto per ciascuna di esse osservato - qualsivoglia nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio. Nel delineato contesto fattuale, e in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, il predetto parere, nonché il decreto del Ministero dell'interno che allo stesso si è integralmente conformato, riproducendone integralmente il contenuto, risultano immuni dalle dedotte censure di carenza di motivazione e di istruttoria.

In particolare, il giudizio del Comitato di verifica si profila indenne dalle denunciate mende, trattandosi di conclusioni fondate su argomentazioni assistite da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propria della disciplina tecnica applicata.

Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione da parte del ricorrente dell'istanza per il riconoscimento della infermità in parola come dipendente da causa di servizio si profila scevro di vizi invalidanti, nella parte in cui richiama per relationem il parere del Comitato di verifica.

Neanche può dirsi che il procedimento evidenzi una carente valutazione dei fatti come attestati dal ricorrente nelle proprie istanze.

Si è infatti visto, nel riportare le conclusioni del Comitato di verifica sulla esclusione della dipendenza della causa di servizio della patologia per cui è causa, come esse abbiano preso in considerazione gli elementi acquisiti al procedimento, e, specificamente, il servizio prestato dal ricorrente, sul quale si è

fondata l'istanza dal medesimo presentata, il quale è stato apprezzato specificamente come scervo da eventi idonei a favorire l'insorgenza dell'infermità.

Inoltre, lo stesso parere del Comitato di verifica dà atto del previo esame e valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e di tutti i precedenti di servizio derivanti dagli atti.

Né, sul punto, possono valorizzarsi le contrarie considerazioni svolte dal ricorrente, che si profilano inidonee a sovvertire quanto acclarato dal Comitato di verifica.

Consolidata giurisprudenza, infatti, ritiene, per un verso, che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941; Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119; II, 30 marzo 1989, n. 461), tenuto naturalmente conto delle connotazioni specifiche della stessa, e, per altro verso, che il giudizio che riconduce le infermità a fattori endogeni dell'interessato rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, e, come tale, è sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà (C. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1769), vizi nella specie non emergenti.

E nessun elemento emergente dal ricorso, nel quale il ricorrente si limita a descrivere situazioni connaturali alla specifica tipologia del servizio prestato, induce a ritenere che nel corso dello stesso si sia verificato un evento traumatico specifico suscettibile di determinare l'insorgenza delle patologie in questione.

Il giudizio gravato risulta, per tutto quanto sopra, esente dalle censure dedotte.

Quanto al decreto avverso con atto di motivi aggiunti, ricorda innanzitutto il Collegio che ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. n.3/1957, "l'aspettativa per infermità...non può protrarsi per più di diciotto mesi" (comma 3), "durante

l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia” (comma 5), “qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario” (comma 7). La norma da ultimo richiamata sancisce all'evidenza un'eccezione al principio della corrispettività, tale da consentire l'integrale retribuzione per l'intero periodo di aspettativa, giustificata dalla circostanza che la malattia a base del provvedimento di aspettativa sia ricollegabile con nesso di causalità al servizio. In effetti, nel decreto ora in esame si dà conto che il presupposto decreto del maggio 2013 ha riconosciuto come non dipendenti da causa di servizio “le infermità prevalenti ai fini della inabilità”, essendo stata infatti riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della sola “-OMISSIS- di contro venendo esclusa la richiesta dipendenza per le altre sette patologie sofferte dal ricorrente, talchè può ritenersi corretta e ragionevole la determinazione dell'amministrazione, ritenute prevalenti ai fini della inabilità le sette infermità non riconosciute come dipendenti da causa di servizio, di collocare il dipendente in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con i rivenienti effetti sul trattamento economico prefigurati dalla norma.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, ricorso e motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio avuto riguardo alla peculiarità della controversia e alla sua complessità in fatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe

proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare Antonio Sferragatta.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Corrado

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.